

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DI CALDAIE MURALI SINGOLE – anno 2026

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Edilizia Provinciale Grossetana SPA ha pianificato, fra i propri obiettivi per l'anno 2026, quello di destinare contributi agli assegnatari nei cui alloggi si renda necessario procedere alla sostituzione della caldaia murale a servizio di impianti autonomi per uso domestico e/o riscaldamento, per sopraggiunta vetustà o in presenza di apparecchiature non più adeguate e quindi non a norma. La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento nel corso dell'anno 2026, l'erogazione di suddetto fondo.

2. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Affinché l'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. possa prendere in considerazione la richiesta del contributo di cui al successivo punto **4.**, è necessario che l'impianto sia stato **realizzato da almeno 10 anni** e che venga certificato, da ditta specializzata, che la caldaia non è più riparabile o comunque non a norma. Nel caso di impianti aventi **età compresa fra 5 e 10 anni**, il contributo di cui al successivo punto **4.** verrà **ridotto del 50%**.

L'erogazione del contributo potrà avvenire anche in deroga ai vigenti Regolamenti adottati dall'Ufficio Manutenzione della Società, purché sia certificata e verificata la vetustà dell'impianto e la sua inadeguatezza.

Resta sottinteso che, per quanto già previsto dai vigenti Regolamenti, in presenza di caldaia con libretto di impianto periodicamente vidimato, spetterà all'Ente Gestore la relativa sostituzione con oneri interamente a carico della SPA. Per "periodicamente vidimato" si intende un libretto di impianto con regolare annotazione di visita annuale da parte della Ditta incaricata. È accettata l'omissione del 10% delle vidimazioni, (arrotondata all'unità superiore), calcolata dalla data di installazione della caldaia fino al momento della sua sostituzione.

3. REQUISITI DELL'ASSEGNAUTARIO PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli assegnatari di alloggi ERP che potranno beneficiare del contributo per le finalità contenute nel presente Regolamento dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a) Assenza di condizioni di morosità accertata nei confronti dell'Edilizia Provinciale Grossetana SPA e/o del Condominio, né morosità grave comunque sanata negli ultimi cinque anni;
- b) Assenza di condizioni ostative quali:
 - occupante senza titolo;
 - abusivo;
 - proveniente da mobilità di alloggio dotato di impianto non più funzionante per assenza di manutenzione ordinaria;
 - procedura di decadenza in corso;
 - superamento dei limiti di reddito per il mantenimento del requisito dell'assegnatario;
- c) Assenza di eventuali anticipazioni in denaro non ancora restituite;
- d) L'alloggio non dovrà essere ricompreso nei piani di vendita. Qualora l'alloggio fosse inserito nei piani di vendita l'assegnatario che richiede il contributo dovrà aver comunicato per iscritto rinuncia all'acquisto;
- e) L'assegnatario dovrà possedere un reddito **convenzionale** del nucleo familiare non superiore a € **25.256,52/annui**, importo determinato prendendo a riferimento il canone della fascia H, attualmente 19.428,09 €, maggiorato del 30%. Tale valore potrà variare in funzione del parametro aggiornato periodicamente dalla Regione Toscana. La limitazione del reddito non si applica agli assegnatari di alloggi con decreto prefettizio (conduzione SS) secondo quanto previsto dalla deliberazione 2/184 del 02/08/22.

4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. concederà il contributo di **€ 1.050,00** UNA TANTUM, indipendentemente dal tipo e modello di caldaia installata.

Resta sottinteso che le caratteristiche delle caldaie dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti ed in particolare dai D.lgs. n.192/05 del 19/08/05, D.Lgs 311/06 del 29/12/06, Legge 3 agosto 2013 n. 90 e s.m.i..

L'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. riserverà la somma da rimborsare a valere sul conto spese 3202020004 "Rimborsi costi di manutenzione alloggi ERP autogestiti", fino al suo esaurimento.

5 ADEMPIMENTI DELL'ASSEGnatARIO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 5.1 richiedere all'Edilizia Provinciale Grossetana SPA l'autorizzazione alla sostituzione della caldaia allegando certificazione tecnica di cui al punto **2**;
- 5.2 far installare l'impianto da ditta specializzata;
- 5.3 presentare certificazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n.37, nonché tutte le altre certificazioni previste al riguardo dalla normativa vigente e/o di cui la Società ne faccia espressa richiesta;
- 5.4 presentare regolare fattura del lavoro svolto; qualora l'imponibile della fattura sia inferiore al contributo erogabile, (euro 1.050,00), l'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. assegnerà un rimborso pari al valore dello stesso imponibile fatturato (l'IVA rimane esclusa);
- 5.5 accettare il contributo secondo gli importi indicati al precedente punto **4**;
- 5.6 garantire la regolare manutenzione dell'impianto, che da sempre gli compete, per quanto previsto dal D.P.R. 26/08/93 n.412, dal D.lgs. n.192 del 19/08/05, dal D. Lgs 311/06 del 29/12/06, dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni.

6 VALUTAZIONI DELL'ENTE GESTORE SULLE OPERE E SUI REQUISITI

Gli Uffici competenti dovranno procedere alla valutazione delle condizioni ostantive al rilascio del contributo ed alla valutazione tecnica delle opere.

In particolare:

- Gli Uffici CED/Inquilinato e Recuperi, per le rispettive competenze valuteranno i requisiti di cui al precedente punto 3);
- L'Ufficio Patrimonio/Manutenzione valuterà il rispetto degli adempimenti di cui al precedente punto 5);

Il visto finale per il rilascio del contributo sarà di competenza del Direttore.

7 NORME FINALI

Resta sottinteso che l'installazione dell'impianto rimane ad esclusivo carico dell'assegnatario. Qualora prima dell'erogazione del contributo fosse riscontrata a carico del beneficiario la perdita dei requisiti obbligatori e/o il non rispetto degli impegni elencati nel presente Regolamento, il contributo potrà in ogni momento essere sospeso o revocato, senza che nulla possa essere preteso dall'assegnatario.

In caso di rilascio dell'alloggio l'assegnatario non potrà rimuovere la caldaia installata e per la quale ha ottenuto il contributo.

Il contributo oggetto del presente Regolamento verrà concesso UNA TANTUM per nucleo familiare.

Il suddetto contributo è altresì esteso anche nei confronti degli assegnatari di alloggi assegnati con decreto prefettizio (conduzione SS), secondo le stesse modalità di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per le limitazioni reddituali.

F.to IL PRESIDENTE
(Mario Pellegrini)